



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 73

Art. 39 L.R. n. 4/2010. Approvazione dello scadenziario per l'anno 2013 per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali da parte delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, come confermata dal dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Programmazione e Sanitaria, riferisce quanto segue:

Visto:

- l'art. 39 della L.R. n. 4/2010 che dispone:

- "E' fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali [...]" (comma 3);
- "la Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali." (comma 4);
- "Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 sono stabilite forme di penalizzazione a carico delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo." (comma 5);
- "Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti a carico delle aziende ed enti del SSN in materia di flussi e obblighi informativi " (comma 6).

- l'art. 50 del D.L. n. 269 del 30/09/2003 convertito, con modificazioni, in L.n. 326 del 24/11/2003, relativo al progetto Tessera Sanitaria - Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;

- il D.P.C.M 26/03/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei singoli medici del SSN;

- il D.M 02/11/2011 che norma la dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- l'art 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;

- il D.M. 21/07/2011 "Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento".

- il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;
- il D.M. del 11/06/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;
- il D.M. del 31/7/2007 e successive modifiche ed integrazioni “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto”;
- il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;
- il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”;
- il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;
- il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla natalità ed ai nati affetti da malformazioni”;
- il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

Premesso che:

- la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento di tutti i dati afferenti i flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei direttori generali delle Aziende Sanitarie ai sensi della L.R. n. 4/2003 art. 32, come richiamato nell’allegato 1.1 della DGR n. 2341/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- la stessa DGR n. 2341/2011 ha rinviato a successivo provvedimento della Giunta la determinazione annuale degli obiettivi gestionali attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR e la relativa metodologia di valutazione;
- ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento;
- la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni il 25 marzo 2005;
- l’eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private accreditate, può determinare dichiarazione di “inadempienza” della Regione da parte dei Ministeri competenti, con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;
- con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;
- con DGR n. 889/2012, n. 888/2012, n. 887/2012, n. 1773/2012, n. 1179/2012, n. 1668/2012 e n. 1669/2012 sono stati approvati gli schemi di accordo contrattuale con le strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie;

Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:

- approvare il documento “Obblighi Informativi - Sistemi Informativi Sanitari Regionali - Scadenze ed Obblighi Anno 2013 - Ver. 1.0”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere con propri atti dirigenziali nel corso del 2013 all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa nazionale in materia di obblighi informativi e di evoluzioni tecniche dei sistemi informativi regionali;
- disporre che le strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;
- disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici), per quanto di loro competenza, rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;
- stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici sono tenuti al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;
- dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono confermati i termini per l'invio degli ulteriori flussi, previsti dalla normativa nazionale, da parte delle strutture pubbliche e private accreditate direttamente alle Amministrazioni Centrali (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT), così come richiamati nella DGR n. 317/2011;
- rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2013 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;
- dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuali approvati con deliberazione di Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private accreditate dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore dal dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi e dal dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta, e conseguentemente di:

1. approvare il documento "Obblighi Informativi - Sistemi Informativi Sanitari Regionali - Scadenze ed Obblighi Anno 2013 - Ver. 1.0", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria di provvedere con propri atti dirigenziali nel corso del 2013, all'eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa nazionale in materia di obblighi informativi e di evoluzioni tecniche dei sistemi informativi regionali;
3. disporre che le strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato;
4. disporre che le strutture private accreditate (compresi gli IRCCS privati e gli Enti Ecclesiastici), per quanto di loro competenza, rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze riportate nel documento allegato;
5. stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli IRCCS pubblici e privati e gli Enti Ecclesiastici sono tenuti al tempestivo allineamento delle anagrafi del sistema informativo sanitario regionale con le banche dati del Sistema Tessera Sanitaria ed alla verifica della copertura e della qualità dei dati mediante i cruscotti di monitoraggio resi disponibili dal Sistema TS;
6. dare atto che, oltre alle scadenze riportate nel documento allegato, sono confermati i termini per l'invio degli ulteriori flussi, previsti dalla normativa nazionale, da parte delle strutture private pubbliche e private accreditate direttamente alle Amministrazioni Centrali (flussi NSIS, Sistema TS, ISTAT), così come richiamati nella DGR n. 317/2011;
7. rinviare alla deliberazione di determinazione degli obiettivi per l'anno 2013 attribuiti ai Direttori Generali delle Aziende ed Istituti pubblici del SSR la quantificazione della penalizzazione sul trattamento economico di risultato in caso di incompleto o ritardato invio dei dati, fatta salva l'automatica decadenza prevista dalla normativa regionale, richiamata nello schema di contratto approvato con DGR n. 2341/2011, in caso di mancato invio dei dati o grave ritardo nella trasmissione degli stessi tale da comportare inadempienza della Regione in relazione agli obblighi informativi verso le Amministrazioni Centrali;
8. dare atto che, così come previsto negli schemi di accordo contrattuali approvati con deliberazione di Giunta Regionale, la reiterata violazione delle prescrizioni in materia di obblighi informativi da parte delle strutture private accreditate dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente;
9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Avv.Loredana Capone